

§ 959. - D.M. 8 giugno 1989. Costituzione della “Guardia costiera” (G.U. 24 giugno 1989 n. 146).

Art. 1. I reparti del Corpo delle capitanerie di porto svolgenti compiti tecnico-operativi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonché di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della repressione degli inquinamenti, sulle acque marittime interne, sul mare territoriale e sulle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normati-

va internazionale, costituiscono, ai fini del loro impiego coordinato, la “Guardia costiera”, articolazione del Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze organiche e operative dell’Ispettorato generale del Corpo stesso.

Art. 2. L’attività della “Guardia costiera” sarà disciplinata da apposita direttiva d’impiego e tecnica da emanarsi dall’Ispettorato generale delle capitanerie di porto.